Città di **Reggio Calabria**

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria
09653622834; 09653622813;
09653622815; 09653622802
P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it;

Ordinanza n° 930 **Prot.** _____ **del** 11/11/2026

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 874 DEL 27/10/2026 - MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN ZONA PORTO PER "WATERFRONT DI REGGIO CALABRIA - MUSEO DEL MEDITERRANEO" DAL 16/11/2026 AL 03/09/2028

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza Prot. 09/11/2026.0281686.I inviata dal U.P.I. Ammodernamento Rete Idrica, Fognaria e Sistemi Manutentivi ed E.R.P - Settore 1 - Grandi Opere - Programmazione Lavori Pubblici di questo Ente nella persona del Dirigente Arch. Bruno Doldo P.E.C.: grandiopere@pec.reggiocal.it; con la quale si richiedeva l'integrazione dell'ordinanza n. 874 del 27/10/2026 con il divieto di sosta nell'area parcheggi del Porto;
Vista l'ordinanza n. 874 del 27/10/2026;
Vista la planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;
Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città
Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;
Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

ad integrazione dell'ordinanza n. 874 del 27/10/2026

dalle ore 07:00 del 16/11/2026 alle ore 18:00 del 03/09/2028

nell'area di sosta, destinata a parcheggio veicoli, della stazione marittima e ubicata tra la via Candeloro e la via Florio, per come rappresentato nella planimetria allegata alla richiesta

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coattiva e forzata sulla porzione Nord dell'area eccetto mezzi di cantiere;
- l'interdizione alla circolazione veicolare eccetto autorizzati (mezzi di cantiere) sulla porzione Nord dell'area;
- l'approvazione dei sensi di marcia e della viabilità rappresentata nella planimetria allegata;
- l'apposizione della segnaletica;

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta richiedente.

La stessa ditta dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- collocare, installare e mantenere a proprie cure e spese la predetta segnaletica nelle forme previste dalla normativa vigente nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione;
- disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione e con particolare riferimento alla circolazione pedonale che dovrà essere inibita nelle aree in oggetto e durante le fasi di lavorazione. Lo stesso personale sarà munito di paletta da moviere, ricetrasmittente e dispositivi catarifrangenti;
- approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).
La ditta è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.
Alla stessa ditta è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori .
Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).
La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.
L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate ed, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.
Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, lì 11/11/2026

Il Responsabile dell'Ufficio
Geom. Stefano Bongiovanni

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco